

# Il pericolo degli errori giudiziari: l'atto del riconoscere e le distorsioni della memoria

di *Domenica De Tommaso*

AltaLex.com, 19/02/2016

La ricognizione, abbiamo già avuto più occasione di sottolinearlo, è tra tutti i mezzi di prova, quello che fornisce il maggior numero di errori.

Come scriveva Altavilla *“il problema dell’identificazione del colpevole è il più angoscioso che possa sorgere in un processo penale: riconoscimenti errati hanno fatto morire nella disperazione del carcere o nell’orrore del patibolo innocenti che la conoscenza di elementari nozioni di psicologia giudiziaria avrebbe potuto salvare”* ([1]).

Nel riconoscimento si riflettono tutte le imprecisioni della precedente percezione, del suo ricordo, della sua evocazione, ed infine, gli errori di giudizio che dalla comparazione delle due percezioni possono derivare.

Nella pratica giudiziaria, qualora nel corso di un procedimento penale vi sia stata una ricognizione, e, il soggetto sia stato riconosciuto da un teste come autore del reato; la difesa, sarà portata a sostenere che si tratta di un caso di falso positivo, un errore di persona; l’accusa, d’altro canto, sarà interessata ad evitare il falso negativo, ossia il caso in cui il testimone pur riconoscendo il soggetto, rifiuti di compiere un’ufficiale identificazione; inoltre è sempre possibile che il teste dica di non riconoscere alcuno tra i soggetti passivi della ricognizione e in questo caso la prova non è raggiunta.

Giudici e giurati sembrano nella maggior parte dei casi, inconsapevoli delle insidie, nonché, della estrema delicatezza dell’atto di ricognizione personale quale mezzo di prova, anzi, continuano ad essere profondamente colpiti ed inconsciamente influenzati dalle identificazioni positive, compiute dai testimoni in udienza, che quasi equivalgono ad una pacifica indicazione di colpevolezza, per questi ([2]).

Il fenomeno ad avviso del Bernasconi, trova una spiegazione plausibile nella scarsa consapevolezza circa i meccanismi psicologici che interagiscono nel riconoscimento di persone.

Il rischio degli errori è particolarmente avvertito come un pericolo che si profila, ogniqualvolta, l’identificazione viene operata dalla vittima del reato, la quale, si trova coinvolta in questo ruolo in modo improvviso, e il tutto sotto notevole stress psicologico.

Sul piano fenomenologico, i fattori che sono in grado di incidere tanto sulla accuratezza della memoria quanto sull’attendibilità della testimonianza, sono molteplici e una *reductio ad unitatem* è opera assai arduosa.

Quanto alla memoria, quella di riconoscimento, a differenza di quella evocativa (il tipo di memoria che viene richiamata quando un testimone è invitato a descrivere verbalmente il fatto di reato a cui ha assistito o l’aspetto fisico del soggetto da riconoscere), costituisce una delle forme più stabili del ricordo, che si mantiene, salvo particolari interferenze, inalterata per almeno due settimane ([3]).

Dagli studi effettuati emerge che è possibile che possa mantenere livelli discreti di attendibilità anche a distanza di molti mesi, soprattutto quando si tratta di aver percepito dei volti insoliti.

Quanto più il volto percepito si discosta dal prototipo del volto comune, tanto più semplice sarà la conservazione in memoria di quel volto ([4]).

Non va, tuttavia, sottaciuto che la fenomenologia del ricordare palesa un'intrinseca friabilità e una sostanziale deformabilità delle tracce mnestiche. Il Bernasconi ci ricorda, al tal proposito, che far riaffiorare un dato conoscitivo dalla memoria significa anche lasciarne cadere un altro. Inoltre il contenuto del resoconto è suscettibile di trasformazioni *ex post*, ovvero "ciò che noi sappiamo ora o ciò che ora riteniamo sia accaduto in passato, influenza ciò che ricordiamo di un determinato evento. Per di più, se vengono fornite descrizioni verbali di una figura umana, avvenuta dopo la percezione originaria, queste interagiscono con la memoria visiva, modificandola, il fenomeno è denominato: *post-event misinformation effect* (informazione deviante) ([5]).

L'atto del riconoscere implica una sequenza di passaggi cognitivi obbligati che riflettono e riproducono il dipanarsi dell'esperienza mnestica: dal momento di acquisizione della informazione visiva (fase di codifica), a quello di archiviazione dell'elemento conoscitivo della memoria a lungo termine, fino alla conclusiva rievocazione (fase di recupero) che consiste nell'utilizzazione del dato medesimo e culmina nel riconoscimento ([6]).

Un fenomeno che può inquinare il riconoscimento è la c.d. "traslazione inconscia": un testimone riconosce correttamente un volto come quello di qualcuno che ha visto precedentemente, ma lo sovrappone in maniera erronea, a quello dell'autore del crimine. Le mutazioni qualitative del ricordo permangono anche quando il volto originale è mostrato alla persona chiamata ad eseguire il riconoscimento: dunque, neppure la presentazione del vero, riesce ad eliminare la falsa immagine che nel frattempo il soggetto si è costruito ([7]).

Una serie non influente di variabili può contaminare negativamente il ricordo del ricognitore. Prima fonte di distorsione del ricordo è da rinvenirsi nelle caratteristiche modali con le quali si è svolto l'episodio criminoso. Lo spazio fisico che è intercorso tra il ricognitore e la scena criminosa, possiede delle caratteristiche (favorevoli o sfavorevoli) che si riversano nella struttura del ricordo. La distanza, gli ostacoli visivi, uniti anche, all'imprevedibilità delle azioni, e le condizioni ambientali, fanno sì, che il testimone immagazzini in modo solo incidentale le informazioni.

Oltretutto, spesso, colui che assiste ad azioni criminose avverte una sensazione di pericolo, ad esempio chi si trovi ad assistere a crimini commessi con armi tende a convogliare la propria attenzione su quest'ultima e non sulla persona armata.

In questo caso l'effetto arma, contrae l'attenzione e la capacità di elaborare gli stimoli ([8]).

Altre variabili sono emerse conducendo studi proprio sulla persona del ricognitore. Questi studi accertano come i falsi positivi variano in relazione all'età; sono maggiori nei minori e negli anziani; la suggestionabilità di questi soggetti rispetto a un adulto, fa sì, che costoro effettuano riconoscimenti anche quando non sono sicuri del colpevole ([9]).

Ancora, maggiori flessioni in negativo si dimostrano nel caso in cui da riconoscere sia un soggetto di razza diversa. I tratti somatici di determinati gruppi etnici, fanno in modo che questi diventino un elemento percettivo dominante, che sono in grado di ostacolare il riconoscimento delle differenze specifiche dei singoli individui ([10]).

La dottrina ha fatto emergere, altri fattori di alterazioni, avuto riguardo proprio delle variabili che possono interferire sull'atto, ma che possono anche essere controllate e manipolate dall'autorità giudiziaria, al fine di ottimizzare le dichiarazioni del ricognitore; variabili, queste, che sono implicite nell'atto di ricognizione medesimo ([11]).

In primo luogo, da adottare sono quegli accorgimenti che devono avere come scopo quello di facilitare la neutralità psichica del ricognitore, di modo che, costui si avvicini all'operazione con la mente, quanto più libera da pregiudizi e false aspettative.

Si è avuto modo di osservare che il ricognitore, difatti, si trova spesso in una situazione di forte suggestionabilità. Spesso è esposto all'opinione pubblica e sente di dover rispondere ad un dovere sociale carico di aspettative, inoltre, il contatto stesso con l'autorità (non si dimentichi il crisma che riveste la figura del giudice), suscita, nella maggior parte dei casi, sentimenti ambivalenti che possono portare il ricognitore ad effettuare comunque un riconoscimento, pur di allinearsi a ciò che pensa si attenda, l'autorità che gli sta di fronte, pur dubitando di ciò che ricorda ([12]).

A buona ragione, l'esperimento viene condotto direttamente dal giudice, onde evitare interferenze da parte dell'accusa, della difesa, e di chicchessia. E l'atteggiamento di chi conduce l'esperimento, è estremamente importante, l'inquirente deve astenersi di suggestionare, accennare o suggerire alcunché al teste.

Ciò che si dovrà fare qualora si proceda a ricognizione è avvisare il soggetto attivo, che tra i soggetti che gli verranno mostrati, il colpevole potrebbe anche non essere presente. In secondo luogo si dovrà informare il soggetto attivo del fatto che colui che conduce l'operazione non sappia chi sia il sospettato.

Accorgimento importante, perché la suggestione più potente, deriva dalla conoscenza che contro una persona si istruisca un procedimento, per il fatto per il quale si è chiamati a riconoscere l'autore. Scrive l'Altavilla che "il fatto abitualmente praticato di fare presentare il colpevole è riconosciuto come suggestivo, questa suggestione si rinforza per l'impressione sfavorevole prodotta dall'impressione pietosa del detenuto, ammanettato, condotto tra due carabinieri. Non raramente il testimone comincia con l'esprimere un dubbio, poi, con l'incalzare delle prove diventa prigioniero di una prima deposizione alla quale cerca di dare sempre maggiore precisione di dettagli" ([13]).

In linea con la struttura dell'atto, presa visione dei soggetti passivi della ricognizione, il ricognitore è invitato a confermare il riconoscimento; se ha un esito positivo, va indagato il grado di certezza dello stesso.

In questo, ulteriore, momento, il rischio può emergere da un'erronea restituzione del grado di certezza da parte del conduttore, che in alcuni casi può anticipare degli esiti non proprio spontanei. Abbiamo in precedenza detto, che già i pensieri recano con sé delle azioni, se ciò succede, in questi casi, la percezione soggettiva è irreversibilmente contaminata dall'informazione ricevuta.

Gli errori metodologici che si possono commettere, da parte dal conduttore, vanno quanto più possibile eliminati *ab initio*, perché è inevitabile che questi refluiscono sul successivo atto di ricognizione, inficiandone in modo rilevante, per non dire assoluto, l'esito di attendibilità della prova.

Predisporre correttamente un riconoscimento o un'operazione di ricognizione è un'operazione molto complessa.

La Priori ci dice che alcune accortezze possono essere adottate utilizzando semplicemente il buon senso o riponendo la giusta attenzione ([14]).

La prima volta che ad un testimone viene mostrato un sospettato è un momento molto delicato, un comportamento poco attento da chi presiede alla prova, può favorire l'innescarsi di eventi che rendono l'atto poco vicino alla verità, che si auspica di giungere con questo mezzo di prova.

Nei falsi riconoscimenti sono in contrasto due forze antagoniste: quella che si può chiamare "la resistenza positiva dell'obliato", ovvero delle immagini rimaste nell'incoscienze, sono fondamentalmente, quelle immagini che non si riescono ad evocare. In questo caso si determina un contrasto tra la percezione attuale e una impressione di quella che fu la precedente, senza che si riesca a portare un ricordo preciso nella coscienza. In questo caso l'Altavilla afferma che "la sensazione del già visto si sostituisce a quella del non visto, od anche un senso di disagio che ci fa sentire che la persona è stata vista non col contorno di avvenimenti che la ricostruzione del delitto imporrebbe ([15]).

Il prodotto di queste *defaillance*, si giustifica considerando l'uomo per la sua natura. La memoria umana, non è uno spazio cibernetico dove si raccolgono ordinati per *files* i propri ricordi e all'occorrenza estratti.

Troppo spesso le ricognizioni o i riconoscimenti fotografici sono predisposti senza particolari attenzioni, tanto da aumentare il rischio di identificazioni del tutto inattendibili. E' un dato di fatto che le percentuali di riconoscimenti corretti sono molto basse. Questi risultati inducono gli studiosi a ritenere che nessuna ricognizione fotografica o di persona possa dirsi completamente priva di suggestione.

La suggestione, sarebbe addirittura implicita in questo stesso mezzo di prova ([16]). Ciò che si può dire, alla luce di quanto è stato messo in evidenza è che, nel redigere le lunghissime disposizioni degli [artt. 213 e 214 c.p.p.](#) il legislatore poneva già in guardia contro i pericoli insiti in questo mezzo di prova, non soltanto, escludendo le ricognizioni fotografiche, ma implicitamente indicando come pericoloso nel momento in cui impone al giudice di chiedere in via preliminare al soggetto che si accinge a sottoporsi a un'operazione di ricognizione, se abbia visto anche riprodotta in fotografia o in altro modo gli sia stata indicata, descritta o quant'altro, sia valso a fraporsi tra l'originaria percezione e la fase ricognitiva, o se sia stato già sottoposto a un simile esperimento.

Si può affermare, che le variabili che possono influire su una corretta sperimentazione, di questo mezzo di prova, non sono scongiurate, del tutto, dall'osservanza puntuale del preciso rituale predisposto dal codice, perché questo non implica in via diretta risultati attendibili.

Nella fase di valutazione della prova resta il compito affidato al giudice di tener conto di una molteplicità di fattori che posso aver avuto sull'esito della prova esperita. In particolare il giudice dovrà indicare la ragioni per cui ritiene attendibili le prove poste a base della decisione e inattendibili le prove contrarie ([artt. 192 comma 1 e 546 comma 1 lett. e\) c.p.p.](#)).

L'analisi valutativa della prova della ricognizione, non è imbrigliata entro regole codicistiche predeterminate, allo stesso modo della prova testimoniale d'altronde. Il controllo giudiziale è scandito su tre momenti concatenati. In primo luogo va vagliata l'affidabilità del ricognitore, avuto riguardo anche delle sue caratteristiche personali e delle ragioni del suo giudizio, al comportamento da lui tenuto, alle dichiarazioni da lui rese ([17]). In secondo luogo, vanno analizzati per quanto possibile tutti gli elementi disponibili dell'atto ricognitivo, dalla fase della percezione a quella del recupero, nonché, l'andamento della ricognizione, al fine di stabilirne l'intrinseca consistenza.

Infine deve essere esaminata la congruenza del risultato probatorio ottenuto dalla ricognizione con altre risultanze istruttorie, e quindi, occorre verificare l'esistenza di elementi di riscontro ([18])

Il Triggiani, correttamente ritiene, che in generale, un atto ricognitivo il quale abbia avuto un esito positivo, potrà considerarsi prova sufficiente per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, solo se, suffragato da elementi di riscontro, anche negativi, che confermino il riconoscimento.

A ragion vedute, si ritiene che il riconoscimento da solo non può bastare per dimostrare la colpevolezza, se non è sorretto da altri elementi. Tanto più se il riconoscimento proviene dalla persona offesa dal reato, "essendo innegabile che nella dichiarazione di riconoscimento possano infiltrarsi componenti utilitaristiche" ([19]).

La complessità della ricognizione si riflette sull'uso probatorio che può essere fruibile, a condizione che, si riescano a metabolizzare bene i canoni legali della prova, (recepiti e rafforzati dalla riforma codicistica e successive modificazioni), qui considerati l'unica chiave per aprire una porta che condurrà ad una strada matura e rispettosa dell'esegesi delle norme.

Or bene, le norme sulla ricognizione rispondono non solo positivamente allo sviluppo di una branca della psicologia chiamata *ad adiuvandum* alle esigenze pratiche dell'amministrazione della giustizia penale, che mai come oggi avverte la necessità di una guida scientifica, ma che da troppo tempo è annebbiata dalla ermeneutica empirica e frammentaria, che si è trovata esposta alle oscillazioni più arbitrarie.

Avvertiva la stessa esigenza Enrico Ferri negli anni '50 del secolo scorso. Egli affermava che "per una retta ed efficace applicazione delle leggi penali ai casi individuali occorrono speciali cognizioni scientifiche non solo di diritto ma anche di antropologia, di psicologia, di medicina legale, di psichiatria; mentre il giudice odierno è condannato ad un assurdo enciclopedismo, non mai consentito dalla legge naturale, che esige ad allena la mente ad attitudini diverse"([20]).

(Altalex, 19 febbraio 2016. Articolo di [Domenica De Tommaso](#))

---

([1]) ENRICO ALTAVILLA, *Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle cose*, in, *Psicologia giudiziaria*, Utet, Torino 1955, p. 328.

([2]) CRISTIANA PANSIERI, *La ricognizione di persona: aspetti psicologici e giuridici*, in, *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, a cura di GUGLIELMO GULLOTTA, Giuffrè Editore, Milano, 1987, p. 561.

([3]) SILVIA PRIORE, *La ricognizione di persona: dal modello teorico alla prassi giudiziaria*, in, *Diritto penale e processo*, 2006, p. 366.

([4]) L. L. LIGH, F. KAYARA-STUART, S. HOLLANDER, *Recognition memory for typical and unusual faces*, in, *Journal of Experimental Psychology*, 1979, 5, 212 ss. In senso conforme NICOLA TRIGGIANI, *La ricognizione mezzo di prova nel nuovo processo penale*, Giuffrè Editore, Milano 1998, p. 268; ALESSANDRO BERNASCONI, *La ricognizione di persona nel processo penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 29. CRISTIANA PANSIERI, *La ricognizione di persona: aspetti psicologici e giuridici*, in, *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, a cura di GUGLIELMO GULLOTTA, Giuffrè Editore, Milano, 1987, p. 556. L. DE CATLDO NEUBURGER, *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè Editore, Milano, 1988, p. 130.

([5]) ALESSANDRO BERNASCONI, *La ricognizione di persone nel processo penale*, Giappichelli Editore, Torino 2003, p. 12.

([6]) L. DE CATLDO NEUBURGER, *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè Editore, Milano, 1988, p. 139. L'autore sostiene che se intesa come evento psicologico la ricognizione sigla l'epilogo di un lungo

percorso cognitivo, giocato, contemporaneamente a livelli diversi di consapevolezza e destinati a riflettere le complesse dinamiche mistificante proprio del contesto fisico e psichico in cui si svolge.

([7]) Il caso paradigmatico che abbiamo richiamato nel trattare della ricognizione fotografica, relativo alla foto n. 4. Il fenomeno è anche compiutamente spiegato da ENRICO ALTAVILLA, *Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle cose*, in, *Psicologia giudiziaria*, Utet, Torino, 1955, p. 346. In questo caso tale autore afferma che si tratta di un caso di “ostinazione nell’errore”, il testimone è più propenso a riconoscere di avere sbagliato, quando tra il colpevole e il riconosciuto vi è qualche somiglianza, di quando non vi è una nota comune, perché nel primo caso riesce a spiegarsi le ragioni del proprio errore”.

([8]) N. M. STEBLAY, *A meta-analytic review of the weapon focus effect*, in *Law and Human Behavior*, 1992, 16, 413 ss.

([9]) J. D. POZZUOLO, R. C. L. LINDSAY, *Identification accuracy of children versus adults: A meta analysis*, in, *Law and Human Behavior*, 1998, 22, 549 ss.

([10]) P. M. WALKER, J. W. TANAKA, *An encoding advantage for own-race versus other-race faces*, in, *Perception*, 2003, 32, 1117 ss.

([11]) ENRICO ALTAVILLA, *Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle cose*, in, *Psicologia giudiziaria*, Utet, Torino 1955, p. 328. Nello stesso senso CRISTIANA PANSIERI, *La ricognizione di persona: aspetti psicologici e giuridici*, in, *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, a cura di GUGLIELMO GULLOTTA, Giuffrè Editore, Milano, 1987, p. 555. NICOLA TRIGGIANI, *Ricognizioni mezzo di prova nel nuovo processo penale*, Giuffrè Editore, Milano, 1998, p. 265; ALESSANDRO BERNASCONI, *Le ricognizioni di persone nel processo penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 19; SILVIA PRIORE, *La ricognizione di persona: dal modello teorico alla prassi giudiziaria*, in, *Diritto penale e processo*, 2007, p. 366.

([12]) ALESSANDRO BERNASCONI, *La ricognizione di persona nel processo penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 37.

([13]) ENRICO ALTAVILLA, *Psicologia giudiziaria*, Giuffrè Editore, Milano, 1955, p. 350.

([14]) SILVIA PRIORE, *La ricognizione di persone: dal modello teorico alla prassi applicativa*, in, *Diritto penale e processo*, 2006, p. 367. A eguale conclusione perviene ALESSANDRO BERNASCONI, *Le ricognizioni di persona nel processo penale*, Giappichelli, Editore, Torino 2003, P. 31; NICOLA TRIGGIANI, *Ricognizione mezzo di prova nel nuovo processo penale*, Giuffrè Editore, Milano, 1998, p. 270.

([15]) ENRICO ALTAVILLA, *Psicologia giudiziaria*, Giuffrè Editore, Milano, 1955, p. 350.

([16]) CRISTIANA PANSIERI, *La ricognizione di persona: aspetti psicologici e giuridici*, in, *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, a cura di GUGLIELMO GULLOTTA, Giuffrè Editore, Milano, 1987, p. 554.

([17]) FRANCO CORDERO, *Tre studi sulla prova penali*, Giuffrè Editore, Milano, 1963, p. 211. L’autore afferma che “la parola è uno degli spiragli per cui si guarda nella psiche dell’interrogato”.

([18]) ANNA MARIA CAPITTA, *Ricognizioni e individuazioni nel diritto delle prove penali*, Giuffrè Editore, Milano, 2001, p. 303.

([19]) NICOLA TRIGGIANI, *Ricognizioni mezzo di prova nel nuovo processo penale*, Giuffrè Editore, Milano, 1998, p. 279. Nello stesso senso ALESSANDRO BERNASCONI, *Le ricognizioni di persone nel processo penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 26.

([20]) ENRICO FERRI, *Prefazione alla Psicologia Giudiziaria*, di ENRICO ALTAVILLA, Giuffrè Editore, Milano, 1955.